



ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE



PERGINE VALSUGANA (TN), Via S. Pietro, 4, tel: 0461-511397 0461-511062, fax: 0461-531743,
SEGR.CURIE.PERGINE@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT, <http://www.vivoscuola.it/us/curiepergine>, 96013880222

Prot. n. **11474/4.1/PR86751****PERGINE VALSUGANA, 20.10.2023****CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE**

Tra i Signori:

TIZIANA GULLI Dirigente scolastico **ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE**, il quale interviene ed agisce per conto della Provincia Autonoma di Trento;

e il/la Sig./ra **MARTINA CAON** nato/a a _____ il _____ residente in _____
Codice fiscale: _____

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1232 di data 14 luglio 2023 è stata autorizzata, l'assunzione del personale di assistente educatore con rapporto di lavoro a tempo determinato sulla base della disciplina contenuta nell'art. 9, comma 7 della L.P. n 15/1986 e nel pertinente CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei singoli dirigenti scolastici, su posti disponibili per assenza del titolare o comunque su posti scoperti residui alla data di inizio delle attività didattico-educativa; che con la medesima deliberazione sono state stabilite le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda l'esclusione delle pertinenti graduatorie;

visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale (<http://www.apran.provincia.tn.it>), al quale si rinvia per quanto non specificato o indicato nel presente atto

visto l'art. 47 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n.7 e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P 39-111/Leg del 30 novembre 1998, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.

visto il fabbisogno organico del personale Assistente educatore relativo all'anno scolastico **2023/2024**;

vista l'assenza del/la signor/a _____ Assistente Educatore assente dal 23.10.2023 al 23.11.2023;

vista la pertinente graduatoria di istituto, o in caso di mancato reperimento di aspirante disponibile, le eventuali domande di richiedenti fuori graduatoria, come stabilito dal punto b), paragrafo II 'Supplenze temporanee', (Ass. Ed.) dell'Allegato alla deliberazione n° 1232 di data 14 luglio 2023 ;

si stipula il seguente contratto di lavoro**ART. 1**

Il/la signor/a **MARTINA CAON** viene assunto/a alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 23.10.2023 e fino al 23.11.2023, salvo risoluzione anticipata del rapporto senza preavviso in caso di rientro anticipato del/la dipendente sostituito/a.

Alla scadenza, il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze di servizio e con il consenso delle parti, può essere prorogato, e comunque non oltre il termine delle lezioni.

ART. 2

Al/alla suddetto/a contraente sono assegnate le mansioni riconducibili alla figura professionale di Assistente Educatore - categoria C, posizione retributiva "1", nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 22 ore settimanali di attività frontale con l'alunno, distribuite su n. 5 giorni, (giorno libero il sabato), integrato dall'orario da destinare ad attività non frontale, stabilita dal dirigente scolastico, in misura corrispondente alla pertinente attività programmata secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato D) del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 recante "Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale assistente educatore", e successive modifiche e integrazioni. E' soggetto ad iscrizione I.N.A.I.L.: 0611

ART. 3

La retribuzione spettante, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio, è quella corrispondente alla prima posizione retributiva (ai sensi del vigente CCPL relativo al personale ATA e dall'art. 14 del Nuovo Ordinamento Professionale spetta la seconda posizione retributiva al personale che al 19/03/2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, diversamente spetta la prima posizione retributiva) come determinato nel prospetto riportato nella relativa auto-dichiarazione, ed è integrata da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese. In relazione all'orario settimanale di lavoro convenuto, la retribuzione spetta nella misura di 24/36 (intera ovvero ridotta percentualmente in proporzione all'orario ridotto di lavoro convenuto).

ART. 4

Il/la contraente è tenuto/a a produrre, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, pena risoluzione del contratto, la documentazione di rito in regola con le vigenti disposizioni, come da allegato elenco. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e l'eventuale opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

In caso di assunzione di durata superiore a tre mesi il dipendente di cui al presente contratto individuale è soggetto a periodo di prova di 30 giorni (ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), da

prestarsi una sola volta nello stesso anno scolastico per la medesima figura professionale, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Il/la dipendente è assegnato/a a svolgere la propria attività lavorativa presso la seguente istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, Via S. Pietro, 4 PERGINE VALSUGANA (TN).

ART. 7

Le ferie calcolate su base annua pari a 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono fruiti, di regola, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

ART. 8

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi in tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Trovano inoltre applicazione, le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 44 e 45, commi 1,2,3,5,6, e articolo 46 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il dipendente è tenuto al rispetto del codice disciplinare e del codice di comportamento vigenti pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.ite sul sito dell'Istituzione scolastica.

ART. 9

In caso di gravidanza o puerperio, si applica l'art. 37, comma 12 del contratto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni del nuovo testo unico e successive modifiche ed integrazioni, qualora si presenti il caso di un solo genitore e nel caso di fruizione dell'aspettativa da parte dell'altro genitore.

ART. 10

Il/la dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto. Fuori dal periodo di prova (art.27, comma 10, CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), il recesso va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima della cessazione dall'attività lavorativa (10 giorni per i contratti inferiori a tre mesi); lo stesso è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per n° 3 giornate. Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso non opera il preavviso in caso d'accettazione di altro incarico alle condizioni previste dal punto 2 - lett.g - paragrafo II - supplenze temporanee della delibera n° 1232 di data 14 luglio 2023.

ART. 11

Il rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) gestita da INPS, alla quale si aggiungono la ritenuta fondo credito e l'assicurazione obbligatoria INAIL a carico del datore di lavoro. Si evidenzia inoltre il versamento della contribuzione INADEL, al compimento di un anno di servizio nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (con trattenuta TFR invarianza della retribuzione nei periodi stipendiali precedenti). Qualora vi sia l'adesione del dipendente, è previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.

Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: la mancata presentazione della documentazione di rito nei tempi prescritti; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi di impedimento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'abbandono del servizio prima della naturale scadenza; l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; la non corretta individuazione del dipendente in base alla graduatoria di riferimento; la produzione di false dichiarazioni interdicensi l'assunzione; la risoluzione automatica, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto, la giusta causa.

Il/la contraente si impegna al rispetto del codice di comportamento vigente.

Letto e sottoscritto per conferma.

IL/LA CONTRAENTE
MARTINA CAON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA GULLI

- AI/Alla Sig./Sig.ra MARTINA CAON
- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico (1 copia)
- All'Albo (per estratto) – Sede (esposto in data ___/___/_____)
- Al fascicolo personale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE

PERGINE VALSUGANA (TN), Via S. Pietro, 4, tel: 0461-511397 0461-511062, fax: 0461-531743,
SEGR.CURIE.PERGINE@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT, <http://www.vivoscuola.it/us/curiepergine>, 96013880222

Prot. n. 11500/4.1

PERGINE VALSUGANA, 23.10.2023

CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA.

Tra i Signori:

TIZIANA GULLI Dirigente scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, il quale interviene ed agisce per conto della Provincia Autonoma di Trento;

e il/la Sig./ra _____ nato/a a _____ residente in _____
Codice fiscale: _____

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1232 di data 14 luglio 2023 è stata autorizzata, per il tramite dei singoli dirigenti scolastici, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato del personale non docente, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni, per il personale non docente (A.T.A.), delle istituzioni scolastiche e formative della P.A.T.;

che con la medesima deliberazione sono state stabilite le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda l'escussione delle pertinenti graduatorie;

visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni;", disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale (<http://www.apran.provincia.tn.it>), al quale si rinvia per quanto non specificato o indicato nel presente atto

visto l'art. 47 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n.7 e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P 39-111/Leg del 30 novembre 1998, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi

visto il vigente CCPL del personale ATA e Assistente educatore;

visto il fabbisogno organico del personale A.T.A. relativo all'anno scolastico **2023/2024**;

vista l'assenza del/la signor/a _____ COLLAB. SCOLASTICO assente dal 24.10.2023 al 24.02.2024;

vista la pertinente graduatoria di istituto, o in caso di mancato reperimento di aspirante disponibile, le eventuali domande di richiedenti fuori graduatoria, come stabilito dal punto b), paragrafo II 'Supplenze temporanee', dell'Allegato alla deliberazione n° 1232 di data 14 luglio 2023;

si stipula il seguente contratto di lavoro**ART. 1**

Il/la signor/a FRANCESCO CICCONE viene assunto/a alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 24.10.2023 e fino al 25.02.2024, salvo risoluzione anticipata del rapporto senza preavviso in caso di rientro anticipato del/la dipendente sostituito/a.

Alla scadenza, il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze di servizio e con il consenso delle parti, può essere prorogato, e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.

ART. 2

Al/alla suddetto/a contraente sono assegnate le mansioni riconducibili alla figura professionale di COLLAB. SCOLASTICO categoria "A", posizione retributiva "1", nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 24 ore settimanali, distribuite su n. 5 giorni, (giorno libero il sabato) fatto salvo l'eventuale lavoro straordinario o supplementare disciplinato dagli articoli 26 e 36 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni .
E' soggetto ad iscrizione I.N.A.I.L. : 0611

ART. 3

La retribuzione spettante, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio, è quella corrispondente alla prima posizione retributiva (ai sensi del vigente CCPL relativo al personale ATA e dall'art. 14 del Nuovo Ordinamento Professionale spetta la seconda posizione retributiva al personale che al 19/03/2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, diversamente spetta la prima posizione retributiva) come determinato nel prospetto riportato nella relativa auto-dichiarazione, ed è integrata da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese. In relazione all'orario settimanale di lavoro convenuto, la retribuzione spetta nella misura di 24/36 (intera ovvero ridotta percentualmente in proporzione all'orario ridotto di lavoro convenuto).

ART. 4

Il/la contraente è tenuto/a a produrre, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, pena risoluzione del contratto, la documentazione di rito in regola con le vigenti disposizioni, come da allegato elenco. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e l'eventuale opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

In caso di assunzione di durata superiore a tre mesi il dipendente di cui al presente contratto individuale è soggetto a periodo di prova di 30 giorni (ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), da prestarsi una sola volta nello stesso anno scolastico per la medesima figura professionale, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Il/la dipendente è assegnato/a a svolgere la propria attività lavorativa presso la seguente istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, Via S. Pietro, 4 PERGINE VALSUGANA (TN).

ART. 7

Le ferie calcolate su base annua pari a 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono fruite, di regola, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

ART. 8

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi in tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Trovano inoltre applicazione, le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 44 e 45, commi 1,2,3,5,6, e articolo 46 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il dipendente è tenuto al rispetto del codice disciplinare e del codice di comportamento vigenti pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it e sul sito dell'Istituzione scolastica.

ART. 9

In caso di gravidanza o puerperio, si applica l'art. 37, comma 12 del contratto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni del nuovo testo unico e successive modifiche ed integrazioni, qualora si presenti il caso di un solo genitore e nel caso di fruizione dell'aspettativa da parte dell'altro genitore.

ART. 10

Il/la dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto. Fuori dal periodo di prova (art.27, comma 10, CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), il recesso va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima della cessazione dall'attività lavorativa (10 giorni per i contratti inferiori a tre mesi o con orario pari alla metà di quello previsto per il tempo pieno); lo stesso è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per n° 3 giornate. Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso non opera il preavviso in caso d'accettazione di altro incarico alle condizioni previste dal punto 2 - lett.g - paragrafo II - supplenze temporanee della delibera n° 1232 di data 14 luglio 2023.

ART. 11

Il rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) gestita da INPS, alla quale si aggiungono la ritenuta fondo credito e l'assicurazione obbligatoria INAIL a carico del datore di lavoro. Si evidenzia inoltre il versamento della contribuzione INADEL, al compimento di un anno di servizio nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (con trattenuta TFR invarianza della retribuzione nei periodi stipendiali precedenti). Qualora vi sia l'adesione del dipendente, è previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.

Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: la mancata presentazione della documentazione di rito nei tempi prescritti; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi di impedimento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'abbandono del servizio prima della naturale scadenza; l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; la non corretta individuazione del dipendente in base alla graduatoria di riferimento; la produzione di false dichiarazioni interdicensi l'assunzione; la risoluzione automatica, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto, la giusta causa.

Il/la contraente si impegna al rispetto del codice di comportamento vigente.

Letto e sottoscritto per conferma.

IL/LA CONTRAENTE
FRANCESCO CICCONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA GULLI

- AI/Alla Sig./Sig.ra FRANCESCO CICCONE
- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico (1 copia)
- All'Albo (per estratto) – Sede (esposto in data ____/____/____)
- Al fascicolo personale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE

PERGINE VALSUGANA (TN), Via S. Pietro, 4, tel: 0461-511397 0461-511062, fax: 0461-531743,
SEGR.CURIE.PERGINE@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT, <http://www.vivoscuola.it/us/curiepergine>, 96013880222

Prot. n. 11935/4.1/sg

PERGINE VALSUGANA, 31.10.2023

CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA.

Tra i Signori:

TIZIANA GULLI Dirigente scolastico ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, il quale interviene ed agisce per conto della Provincia Autonoma di Trento;

e il/la Sig./ra LORETTA CASAGRANDE nato/a a

residente in

Codice fiscale:

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1232 di data 14 luglio 2023 è stata autorizzata, per il tramite dei singoli dirigenti scolastici, l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato del personale non docente, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni, per il personale non docente (A.T.A.), delle istituzioni scolastiche e formative della P.A.T.;

che con la medesima deliberazione sono state stabilite le modalità di reclutamento del personale a tempo determinato, in particolare per quanto riguarda l'escussione delle pertinenti graduatorie;

visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e successive modifiche e integrazioni;", disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia provinciale per la Rappresentanza negoziale (<http://www.apran.provincia.tn.it>), al quale si rinvia per quanto non specificato o indicato nel presente atto

visto l'art. 47 della legge provinciale del 3 aprile 1997, n.7 e il relativo regolamento di attuazione D.P.G.P 39-111/Leg del 30 novembre 1998, in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi

visto il vigente CCPL del personale ATA e Assistente educatore;

visto il fabbisogno organico del personale A.T.A. relativo all'anno scolastico **2023/2024**;

vista l'assenza del/la signor/a.

COLLAB. SCOLASTICO assente dal 01.11.2023 al 30.11.2023;

vista la pertinente graduatoria di istituto, o in caso di mancato reperimento di aspirante disponibile, le eventuali domande di richiedenti fuori graduatoria, come stabilito dal punto b), paragrafo II 'Supplenze temporanee', dell'Allegato alla deliberazione n° 1232 di data 14 luglio 2023;

si stipula il seguente contratto di lavoro

ART. 1

Il/la signor/a LORETTA CASAGRANDE viene assunto/a alle dipendenze della Provincia Autonoma di Trento, con rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 02.11.2023 e fino al 30.11.2023, salvo risoluzione anticipata del rapporto senza preavviso in caso di rientro anticipato del/la dipendente sostituito/a.

Alla scadenza, il rapporto di lavoro, se permangono le esigenze di servizio e con il consenso delle parti, può essere prorogato, e comunque non oltre il 31 agosto dell'anno scolastico in corso.

ART. 2

Al/alla suddetto/a contraente sono assegnate le mansioni riconducibili alla figura professionale di COLLAB. SCOLASTICO categoria "A", posizione retributiva "1", nonché quelle strumentali e complementari secondo la vigente normativa con orario di lavoro di 36 ore settimanali, distribuite su n. 6 giorni, (giorno libero il -) fatto salvo l'eventuale lavoro straordinario o supplementare disciplinato dagli articoli 26 e 36 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni .
E' soggetto ad iscrizione I.N.A.I.L. : 0611

ART. 3

La retribuzione spettante, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio, è quella corrispondente alla prima posizione retributiva (ai sensi del vigente CCPL relativo al personale ATA e dall'art. 14 del Nuovo Ordinamento Professionale spetta la seconda posizione retributiva al personale che al 19/03/2001 abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, diversamente spetta la prima posizione retributiva) come determinato nel prospetto riportato nella relativa auto-dichiarazione, ed è integrata da ogni altro assegno, trattamento o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, che saranno erogati entro il giorno 27 di ogni mese. In relazione all'orario settimanale di lavoro convenuto, la retribuzione spetta nella misura di 36/36 (intera ovvero ridotta percentualmente in proporzione all'orario ridotto di lavoro convenuto).

ART. 4

Il/la contraente è tenuto/a a produrre, entro 15 giorni dall'assunzione del servizio, pena risoluzione del contratto, la documentazione di rito in regola con le vigenti disposizioni, come da allegato elenco. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità e l'eventuale opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

ART. 5

In caso di assunzione di durata superiore a tre mesi il dipendente di cui al presente contratto individuale è soggetto a periodo di prova di 30 giorni (ai sensi dell'art. 27 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), da prestarsi una sola volta nello stesso anno scolastico per la medesima figura professionale, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

ART. 6

Il/la dipendente è assegnato/a a svolgere la propria attività lavorativa presso la seguente istituzione scolastica: ISTITUTO DI ISTRUZIONE M. CURIE - PERGINE, Via S. Pietro, 4 PERGINE VALSUGANA (TN).

ART. 7

Le ferie calcolate su base annua pari a 32 o 36 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, e commisurate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sono fruite, di regola, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, prima della scadenza del contratto.

ART. 8

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni dei contratti collettivi in tempo vigenti che regolano le assunzioni a tempo determinato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Trovano inoltre applicazione, le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli articoli 44 e 45, commi 1,2,3,5,6, e articolo 46 del CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il dipendente è tenuto al rispetto del codice disciplinare e del codice di comportamento vigenti pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it e sul sito dell'Istituzione scolastica.

ART. 9

In caso di gravidanza o puerperio, si applica l'art. 37, comma 12 del contratto. Sono fatte salve ulteriori disposizioni del nuovo testo unico e successive modifiche ed integrazioni, qualora si presenti il caso di un solo genitore e nel caso di fruizione dell'aspettativa da parte dell'altro genitore.

ART. 10

Il/la dipendente può, in qualunque momento, recedere dal presente contratto. Fuori dal periodo di prova (art.27, comma 10, CCPL 2002-2005 di data 17/10/2003 e successive modifiche e integrazioni), il recesso va presentato per iscritto almeno 20 giorni prima della cessazione dall'attività lavorativa (10 giorni per i contratti inferiori a tre mesi o con orario pari alla metà di quello previsto per il tempo pieno); lo stesso è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento di tutti gli obblighi contrattuali fino alla scadenza è dovuta un'indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per n° 3 giornate. Fino al 31 ottobre dell'anno scolastico in corso non opera il preavviso in caso d'accettazione di altro incarico alle condizioni previste dal punto 2 - lett.g - paragrafo II - supplenze temporanee della delibera n° 1232 di data 14 luglio 2023.

ART. 11

Il rapporto di lavoro prevede l'iscrizione e il versamento dei contributi previdenziali alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) gestita da INPS, alla quale si aggiungono la ritenuta fondo credito e l'assicurazione obbligatoria INAIL a carico del datore di lavoro. Si evidenzia inoltre il versamento della contribuzione INADEL, al compimento di un anno di servizio nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato (con trattenuta TFR invarianza della retribuzione nei periodi stipendiali precedenti). Qualora vi sia l'adesione del dipendente, è previsto infine il versamento della contribuzione al fondo di previdenza complementare Laborfonds e, salvo rinuncia, l'iscrizione al fondo sanitario Sanifonds.

Sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare: la mancata presentazione della documentazione di rito nei tempi prescritti; la mancata assunzione in servizio nel giorno indicato, salvo i casi di impedimento previsti dalle vigenti disposizioni di legge; l'abbandono del servizio prima della naturale scadenza; l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto; la non corretta individuazione del dipendente in base alla graduatoria di riferimento; la produzione di false dichiarazioni interdicensi l'assunzione; la risoluzione automatica, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto, la giusta causa.

Il/la contraente si impegna al rispetto del codice di comportamento vigente.

Letto e sottoscritto per conferma.

IL/LA CONTRAENTE
LORETTA CASAGRANDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA GULLI

- AI/Alla Sig./Sig.ra LORETTA CASAGRANDE
- Alla Provincia Autonoma di Trento - Ufficio Rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico (1 copia)
- All'Albo (per estratto) – Sede (esposto in data ___/___/_____)
- Al fascicolo personale